

## ALLEGATO 1

### **Avviso di selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree ex art. 19 CCNL Comparto Sanita' 02/11/2022 – anno 2025.**

In esecuzione della Deliberazione della Direttrice Generale F.F. avente ad oggetto *“Indizione Avviso di selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree ex art. 19 CCNL comparto sanita' 02/11/2022 – anno 2025”*, è indetta una selezione riservata a tutto il personale di comparto, che sia in possesso dei requisiti di cui al Regolamento Progressioni Economiche all'interno delle Aree, approvato con Deliberazione della Direttrice Generale F.F. n. 3 del 09.01.2026.

Per le procedure e le modalità di svolgimento del presente Avviso si applicano le disposizioni del vigente art. 19 del CCNL sottoscritto il 02/11/2022 - Comparto Sanità, recante *“Progressione economica all'interno delle Aree”*.

La procedura di selezione si concluderà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

La progressione è attribuita, compatibilmente alle risorse finanziarie previste annualmente e destinate a tale istituto, ai sensi dell'art. 63 del CCNL 2022/2024 e, comunque, corrispondente ad una quota limitata di dipendenti, ai sensi della vigente normativa in materia.

#### **ART. 1 – Requisiti generali di ammissione**

I differenziali economici di professionalità sono attribuiti, nel limite delle risorse stanziare secondo quanto annualmente stabilito in sede di contrattazione decentrata, in relazione alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita e ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. Gli stessi sono attribuiti in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti, con riferimento al personale di A.Re.S.S. Puglia, di ruolo, presente alla data del 1° Gennaio 2025, a partire dal quale avranno decorrenza i relativi benefici. Concorrono alla selezione per l'attribuzione del differenziale economico di professionalità all'interno dell'area di appartenenza, i dipendenti A.Re.S.S.:

- Con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno 2025;
- Che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;

- Con almeno 36 mesi di servizio subordinato a tempo indeterminato e/o determinato, maturati nella Pubblica Amministrazione, alla data del 31 dicembre precedente all'anno di riferimento della procedura di progressione, purché prestati nella stessa area e nello stesso differenziale economico;
- Che, nei due anni antecedenti all'anno di riferimento della progressione, non abbiano subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se dall'esito del procedimento, al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

Per il calcolo del periodo minimo di permanenza nel differenziale/livello economico, non si considerano i periodi di aspettativa e di congedo non retribuito non utili ai fini dell'anzianità, a fini previdenziali ed assistenziali.

Possono concorrere, inoltre, i dipendenti A.Re.S.S., in comando o distacco presso altro Ente, in possesso dei requisiti di cui sopra, secondo le procedure previste dal presente regolamento.

## **ART. 2 – Motivi di esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:

- aver trasmesso la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
- aver trasmesso la domanda con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal bando.

Alla progressione economica non partecipano i dipendenti che:

- hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della multa e sono incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio nel triennio di riferimento, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- appartengono all'ultimo differenziale economico di professionalità.

## **ART. 3 – Criteri di valutazione**

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

- **Valutazione della performance dell'ultimo triennio – max punti 55**

Il calcolo viene effettuato sulla media delle valutazioni nel triennio precedente, rapportata in base 55.

Esempio: Valutazione I anno 100. Valutazione II anno 98. Valutazione III anno 99.

Media delle Valutazioni: 99.

99 viene rapportato in base 55 (ovvero 54,45).

I dipendenti A.Re.S.S. che prestano la loro attività lavorativa presso altre Amministrazioni a seguito di comando/distacco saranno valutati, per il periodo di riferimento, previa acquisizione delle schede di valutazione rilasciate dall'Ente presso il quale sono in comando/distacco.

In caso di utilizzo di parametri differenti il risultato della prestazione individuale si otterrà operando le debite proporzioni.

➤ **Esperienza professionale – max punti 40**

Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso l'A.Re.S.S. Puglia, presso Aziende od Enti del comparto Sanità, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo.

L'esperienza professionale, riferita a rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo pieno indeterminato e a tempo pieno determinato alle dipendenze di una PA, verrà valutata sommando il punteggio riferito a:

A) **Esperienza di servizio:**

- 1- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio nella PA nella stessa area, 0.05 punti per mese – 0.6 punti per anno;
- 2- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in A.Re.S.S., nella stessa area, ulteriori 0.05 punti per mese rispetto al pt.1 – 0.6 punti per anno ;
- 3- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio nella PA nell'area immediatamente inferiore, 0.01 punti per mese – 0.12 per anno;
- 4- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in A.Re.S.S. nell'area immediatamente inferiore, ulteriori 0.01 punti per mese rispetto al pt.3 – 0.12 per anno.

B) **Permanenza nell'attuale differenziale economico:**

permanenza nell'attuale livello/differenziale economico dalla data di ingresso in A.Re.S.S., a tempo determinato e indeterminato, 0.20 per mese – 2.4 punti per anno.

Sono esclusi dal computo dell'esperienza professionale i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti, goduti nel triennio di riferimento, non utili ai fini dell'anzianità, ai fini previdenziali ed assistenziali.

I periodi di servizio svolti ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 40/2017, ivi incluso il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo di quest'ultimo e il servizio civile volontario, sono considerati quale attività di servizio nella Pubblica amministrazione nella stessa area e valutati ai sensi del precedente punto 1 lettera A).

➤ **Titoli di studio – max Punti 5**

Saranno utili ai fini della valutazione i soli titoli di studio di livello superiore rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area di appartenenza, purché pertinenti alle attività e alle mansioni riferite al profilo professionale di appartenenza e all'ambito delle attività scientifiche e istituzionali dell'Agenzia.

Per l'attribuzione del punteggio riferito ai Titoli di Studio, si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- sono considerati titoli di studio attinenti al profilo e al ruolo di appartenenza, esclusivamente quelli previsti dalla declaratoria contrattuale come requisiti di accesso dall'esterno;
- non verrà valutato il titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore (ad esempio la laurea di I livello prodromica al conseguimento della laurea di II livello);
- il titolo che costituisce requisito di accesso al profilo ricoperto, non verrà valutato;
- per il personale dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, saranno considerati solo i titoli ulteriori rispetto alla prima laurea/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento posseduta anche nel caso in cui il titolo di accesso è costituito dalla laurea triennale.

Saranno esclusi dalla valutazione percorsi formativi e titoli di studio finanziati dall'Ente di appartenenza, A.Re.S.S. e/o altra P.A. in cui il dipendente ha prestato servizio.

#### - Area degli assistenti

##### **Titoli di studio superiori a quello di accesso**

- laurea triennale (I livello) p. 3
- laurea magistrale o specialistica (II livello) p. 2
- laurea v.o. o magistrale a ciclo unico p. 5
- master di II livello annuale p. 2
- master di I livello annuale p. 1
- corso di perfezionamento annuale p. 1
- certificazioni di informatica o di inglese legalmente riconosciute p. 0,25 (max 1)

#### - Area professionisti della salute e funzionari

##### **Titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di accesso**

- laurea triennale (I livello) p. 3
- laurea magistrale o specialistica (II livello) p. 2
- laurea v.o. o magistrale a ciclo unico p. 5
- dottorato di ricerca p. 4
- master di II livello annuale p. 2
- master di I livello annuale p. 1

- corso di perfezionamento annuale p. 1
- abilitazione professionale (attinente al profilo professionale posseduto) p. 0,5
- certificazioni di informatica o di inglese legalmente riconosciute p. 0,25 (max 1)

#### **Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta attraverso il modulo Google form, presente al seguente link <https://forms.gle/xhPLetF7AwZdU8DT6>

Al termine della procedura di compilazione della domanda mediante il predetto form, il candidato riceverà una e-mail, all'indirizzo indicato nell'istanza, contenente il pdf della domanda di partecipazione, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

La domanda firmata dovrà essere trasmessa attraverso il link riportato nella e-mail ricevuta dal candidato. Al termine della succitata procedura telematica, verrà inoltrata, all'indirizzo e-mail registrato in fase di compilazione del modulo digitale, la ricevuta attestante il corretto invio della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso su Amministrazione Trasparente dal 01/03/2024 – Bandi di concorso – Bandi di selezione dal 1 marzo 2024.

Il termine fissato per la trasmissione della domanda è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetti. Qualora il termine suddetto cada in un giorno festivo (domenica o altra festività da calendario), il termine medesimo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

#### **Art. 5 – Definizione delle graduatorie di selezione**

Al termine della selezione, saranno attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti e saranno formulate apposite graduatorie suddivise per aree.

Il Servizio Risorse Umane si riserva di effettuare, a campione, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

In caso di parità di punteggio, il differenziale economico sarà attribuito secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1- al personale che abbia conseguito il minor numero di differenziali economici;
- 2- al personale con la maggiore numero di anni di permanenza nel differenziale economico.

In caso di ulteriore parità di punteggio per l'attribuzione del differenziale economico si utilizzeranno i seguenti Criteri di precedenza:

- 1- Anzianità di servizio maturata in A.Re.S.S. con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato;
- 2- Anzianità di servizio complessiva con contratto di lavoro subordinato;
- 3- Maggiore età anagrafica.

## **Art. 6 – Criteri di ripartizione delle risorse**

Per stabilire il numero delle progressioni economiche possibili, tenuto conto delle complessive risorse finanziarie disponibili nel fondo e dell'importo concordato da destinare alla presente procedura di progressione economica nel limite stabilito all'art. 1 - in applicazione del richiamato "principio di selettività" rispetto alla platea del personale avente diritto a partecipare, si calcola il rapporto di incidenza, in termini di spesa, del numero degli aventi diritto in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente alle progressioni, distinto per ogni singola area e ruolo per il valore del differenziale economico di destinazione. La percentuale di incidenza dei DEP così ottenuta, rapportata sulle somme a disposizione, determina la somma a disposizione per i DEP per ciascuna area di personale.

Sono fatti salvi i principi di priorità indicati dall'art. 19 del CCNL 02/11/2022, così come riportati all'art. 5 del presente Avviso.

## **Art. 7 – Procedure di attribuzione dei benefici economici**

Con atto del Direttore Generale, al personale utilmente collocato in graduatoria, nel rispetto di quanto previsto contrattualmente, è attribuito, il differenziale economico con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di competenza.

In base alla graduatoria stilata ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso, tenuto conto dei principi indicati dalla lettera e del comma 4 dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e nei limiti di una quota pari al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla contrattazione integrativa, l'Agenzia procede prioritariamente ad attribuire il beneficio al personale che abbia maturato:

- almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche;
- almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

Qualora residuino risorse, dopo aver soddisfatto i criteri di priorità sopra indicati, queste saranno utilizzate, unitamente alla quota del 90% delle risorse disponibili residue, per la progressione nei differenziali economici del restante personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del presente Avviso.

#### **Art. 8 – Validità delle graduatorie**

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per i differenziali economici di professionalità individuati per l'anno di riferimento.

#### **Art. 9 – Accesso agli atti di selezione**

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

I partecipanti possono avere accesso agli atti della procedura senza la necessità che i controinteressati siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi.

Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, e le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i partecipanti, prendendo parte alla procedura, hanno implicitamente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui è necessaria la comparazione dei valori di ciascuno.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

#### **Art. 10 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dall'A.Re.S.S., in qualità di titolare del trattamento (con sede in Lungomare N. Sauro, 33, IT-70121, Bari; Email: [direzione\\_generale@aress.regione.puglia.it](mailto:direzione_generale@aress.regione.puglia.it)), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate nel presente Avviso, e avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. e) del RGPD si rinviene nella Legge Regionale Puglia n. 29 del 24 luglio 2017. I dati saranno trattati per tutta la durata della procedura e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a

terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Agenzia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'indirizzo dell'Agenzia oppure al seguente indirizzo: [dpo.aress@pec.rupar.puglia.it](mailto:dpo.aress@pec.rupar.puglia.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

### **Art. 11 – Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia al Regolamento Progressioni Economiche all'interno delle Aree, approvato con Deliberazione della Direttrice Generale F.F. n. 3 del 09.01.2026 nonché al CCNL vigente e ad ogni altra normativa riguardante la materia.